

***Il sole practitioner* e lo studio associato: gli adempimenti nella pratica**

Bologna, 30 maggio 2018



Lo stato dell'arte normativo

- Il Regolamento dell'UE sulla protezione dati (RGPD) è divenuto efficace dal 25 maggio 2018.
- Il Reg. individua un quadro ben preciso in termini di compliance per la protezione dati in Europa, principalmente basandosi sul principio di *accountability* (responsabilizzazione, art. 5, comma 2 RGPD).
- Al centro di tale quadro giuridico ci sarà il *data protection officer* (DPO) o, nella traduzione italiana, il responsabile della protezione dei dati (RPD).
- A quanto sopra si aggiunga che la legge 25 ottobre 2017 n. 163 ha delegato il Governo ad approvare i decreti legislativi attuativi delle norme «non direttamente applicabili», la legge 20 novembre 2017 n. 167 ha integrato le disposizioni in materia di «responsabile del trattamento» e la legge di bilancio 2018 (art. 1, commi 1020 ss.) ha previsto disposizioni finalizzate ad un «primo adeguamento» al RGPD.
- **ATTENZIONE:** allo stato è ancora vigente, nella sua integralità, il d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. Codice Privacy).



Definizioni

- **Trattamento dei dati:** ogni operazione o complesso di operazioni che viene effettuata con dati personali (v. art. 4, Reg.).
- **Dato personale:** ogni informazione relativa ad una persona individuata o individuabile. Una sottocategoria di dato personale è il «**dato particolare**»: ogni dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose e filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni, la vita sessuale, l'orientamento sessuale, i dati biometrici, i dati genetici e lo stato di salute (v. art. 9, Reg.). Altra sottocategoria è il «**dato giudiziario**» intesa come ogni informazione relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;
- **Titolare del trattamento:** la persona fisica o giuridica alla quale competono le decisioni relative alle finalità e alle modalità del trattamento (v. art. 4. Reg.).
- **Interessato:** ogni persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali.



Correttezza e pertinenza del trattamento (art. 3, Reg.)

- I dati devono essere trattati:
 - in modo lecito, corretto e **trasparente «nei confronti dell'interessato»**;
 - per scopi determinati, espliciti e legittimi;
 - in altre operazioni solo per ragioni compatibili con gli scopi originari (è compatibile la finalità di archivio nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o statistica);
 - esatti e, se necessario, aggiornati;
 - adeguati, pertinenti, completi e **limitati**, quindi non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
 - in forma identificativa solo per il tempo necessario al perseguimento di detti scopi (è compatibile la finalità di archivio nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o statistica).
 - **in modo tale da garantire adeguata sicurezza.**
- I dati trattati in violazione di tali prescrizioni non possono essere *utilizzati* e obbliga al risarcimento dei danni «materiali e immateriali» eventuali subiti dall'interessato (art. 82, Reg.).



Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD, o DPO)

Il DPO svolge funzioni di consulenza e sorveglianza a favore del titolare (v. art. 39, Reg.).

Il DPO deve essere designato quando, tra gli altri:

- le attività principali del titolare o del responsabile consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il **monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala**;
- le attività principali del titolare o del responsabile consistono nel trattamento, **su larga scala, di «dati particolari» o di «dati giudiziari»**.



Il responsabile del trattamento (art. 28, Reg.)

- E' la persona fisica o giuridica che tratta i dati per conto del *titolare al trattamento*:
 - scelto tra soggetti competenti (art. 28, par. 1, Reg.);
 - in forma scritta, con atto contrattuale o da «altro atto giuridico» (art. 28, par. 2 e 3, Reg.);
 - con predeterminazione della materia disciplinata, della durata del trattamento, della natura e della finalità del trattamento, del tipo di dati personali e delle categorie di interessati, degli obblighi e dei diritti del titolare del trattamento.
- Il titolare può nominare anche più responsabili, anche con suddivisioni dei compiti.
- Devono essere nominati responsabili del trattamento: il consulente del lavoro, il commercialista, il domiciliatario, ecc..



Il «designato» al trattamento (art. 29, Reg.)

Il titolare e il responsabile del trattamento dovrebbero trattare *personalmente* i dati personali. Affinché dipendenti e/o collaboratori possano procedere al trattamento, è necessario autorizzarli e istruirli al *trattamento* (art. 29):

- l'autorizzazione è preferibile avvenga per iscritto;
- la formazione dell'incarico è opportuno che sia «certificata»;

La nomina del designato non amplia la sfera di attribuzione del dipendente ma si limita ad attribuirgli il potere di svolgere le mansioni affidategli.


Non deve quindi essere oggetto di alcuna contrattazione.



Le condizioni di liceità del trattamento dei dati dell'interessato. L'informativa.

Il titolare (o chi per esso) deve fornire all'interessato) le seguenti informazioni:

- l'identità e i dettagli di contatto del titolare del trattamento (l'avvocato o l'associazione professionale);
- i dettagli di contatto del responsabile della protezione dei dati, qualora nominato;
- le finalità del trattamento
- la base giuridica del trattamento (prestazione contrattuale o precontrattuale su richiesta del cliente);
- interesse legittimo del titolare se costituisce la base giuridica del trattamento
- destinatari di dati (autorità giudiziari, assicurazioni, banche, ecc.);
- flussi transfrontalieri;
- la durata di conservazione;
- i diritti che gli interessati possono esercitare;
- le condizioni e le modalità per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- il diritto di revocare il consenso, se questo è la base giuridica del trattamento;
- il diritto di presentare un reclamo al Garante
- le informazioni sulla natura normativa o contrattuale del trattamento quando si tratta della base giuridica del trattamento.



Segue. L'informativa (modalità e sanzioni)

- L'omessa informativa comporta in astratto una sanzione fino a 20 milioni di euro (!?).
- L'informativa deve essere fornita alla persona dalla quale si raccolgono i dati, che non necessariamente è l'interessato.
- Qualora tale soggetto sia una persona diversa, l'informativa deve essere resa anche all'interessato, compresa l'informazione sulla fonte:
 - entro un mese da quanto sono stati ottenuti;
 - al momento della prima comunicazione se i dati sono destinati alla comunicazione **con** l'interessato;
 - non oltre la prima comunicazione, se i dati sono destinati ad essere comunicati a terzi.

In tali casi non v'è obbligo di informativa se l'interessato conosce già le informazioni, se risulta impossibile o sovrabbondante se l'acquisizione o **la comunicazione sono previste dalle norme nazionali o europee** o se i **dati sono soggetti a segreto professionale.**



Segue. Il consenso al trattamento (art. 23 Codice – art. 6 Reg.)

Il trattamento dei dati può essere effettuato solo se l'interessato ha manifestato il suo consenso:

- espresso e «dimostrabile»;
- specifico (per finalità) e «**distinguibile**» dalle altre materie;
- libero (non imposto né coartato, nemmeno indirettamente);
- informato (v. slides precedenti);
- **comprensibile, con linguaggio semplice e chiaro.**

Il consenso può essere revocato in ogni momento ma rimane lecito il trattamento precedente.

La mancanza di consenso può comportare una sanzione amministrativa fino a 20 milioni di euro (!?)



Segue. Il consenso: i casi di esclusione (art. 24 Codice – art. 6 Reg.)

Il consenso non è necessario quando il trattamento:

- è necessario per adempiere ad un obbligo normativo e riguarda dati comuni;
- è necessario per adempiere ad un obbligo contrattuale del quale è parte l'interessato o per adempiere a richieste dell'interessato in fase precontrattuale, e riguarda dati comuni
- è necessario per perseguire un «legittimo interesse» del titolare e riguarda dati comuni;
- è necessario per perseguire interessi «vitali» dell'interessato;
- è necessario per difendere ed esercitare un diritto in sede giudiziaria;
- con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro;
- è necessario per esclusivi scopi scientifici o statistici o storici;
- riguarda dati contenuti nei curricula;
- riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate.



I diritti dell'interessato

(Capo III, Reg.)

Diritti di accesso:

- ottenere l'accesso ai dati personali che lo riguardano;
- conoscere le categorie dei dati trattati, l'origine degli stessi, le finalità del trattamento, il periodo di conservazione, la logica applicata ai trattamenti automatizzati;
- conoscere gli estremi dei soggetti o delle categorie di soggetti destinatari;

Diritti di intervento:

- rettificazione ovvero, qualora vi abbia interessa, integrazione dei dati;
- cancellazione, nei casi previsti dall'art. 17 del Regolamento;
- notifica ai destinatari dell'avvenuta rettificazione o cancellazione;
- portabilità dei dati.

Diritti di limitazione od opposizione:

- limitazione del trattamento, nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento;
- opporsi alla prosecuzione del trattamento (o di una parte di esso) effettuato per fini promozionali;
- opporsi, per la «situazione particolare», alla prosecuzione del trattamento (o di una parte di esso).



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Prof. Avv. Juri Monducci, PhD
CIRSFID - juri.monducci@unibo.it

www.unibo.it